TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 18

La classe degli Istituti italiani di cultura, determinata dalla tabella alla tabella allegata, puo' essere modificata decreto del Ministro per gli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro. Analogamente il decreto di fondazione di nuovi Istituti italiani di cultura, comunque denominati, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1910, n. 740. Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono stabilite le sedi in cui il lettore ha l'incarico di svolgere attivita' culturali extra-accademiche.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 6 ottobre 1962, n. 1546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it